



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIALE LIBERTA'

Scuole dell' Infanzia "S. Maria delle Vigne" - "C. Corsico"

Scuole Primarie "E. De Amicis" - "A. Botto"

Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Robecchi"

Viale Libertà, 32 – 27029 Vigevano (PV) Tel. 0381/42464 - Fax 0381/42474

e-mail pvic83100r@istruzione.it - Pec: pvic83100r@pec.istruzione.it

Sito internet: www.icvialelibertavigevano.edu.it

Codice Fiscale 94034000185 –

Codice Meccanografico: PVIC83100R



Circ. n. 101

Vigevano, 08 novembre 2021

Ai Genitori Rappresentanti di classe
E p.c. A tutti i Genitori degli Alunni

Ai Referenti Covid

Ai Docenti

Al DSGA e al al Personale ATA

Agli Educatori

A chi opera a vario titolo nell'Istituto Comprensivo

Atti

Sito web

Oggetto: **NUOVO Vademecum gestione casi Covid e quarantene alla luce delle disposizioni ministeriali Prot. N. 50079 del 3 novembre 2021**

Gentilissimi,

La **Circolare prot. 50079 del 03 novembre 2021**, emanata congiuntamente dal **Ministero della Salute e dell'Istruzione**, trasmettendo la *Nota tecnica - Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (Allegato 1)*, ha revisionato il sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 con la finalità di **favorire la didattica in presenza** e semplificare le procedure inserendo una serie di automatismi gestibili sin dalle prime fasi direttamente dal dirigente scolastico e dal referente scolastico COVID-19, in stretta collaborazione con il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) di ATS.

In considerazione di ciò, vista la **Nota prot. 66820 di ATS Pavia del 05 novembre 2021 (Allegato 2)**, si aggiornano le indicazioni come segue:

- **Soggetto COVID-19 positivo (caso accertato)**

Le persone risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 devono rispettare un periodo di isolamento domiciliare di almeno 10 giorni conteggiati a partire da:

- Data della comparsa dei sintomi se caso sintomatico
- Data di positività del tampone se caso asintomatico

Il rientro in comunità a seguito del periodo di isolamento avviene previa esecuzione un test molecolare o, qualora non disponibile, da un test antigenico di terza generazione risultato negativo eseguito al termine del periodo di isolamento (dopo almeno 3 giorni senza sintomi in caso di soggetti sintomatici).

Per i frequentanti la scuola o le comunità infantili (escluso personale docente e non docente) il rientro avviene con *attestato di rientro sicuro* a cura del MMG/PLS.

- **Contatti di caso COVID-19**

Le indicazioni per la gestione dei contatti, individuate dalla Circolare Ministeriale di cui sopra, sono distinte a seconda che il caso positivo sia **studente (1)** o **educatore/insegnante/personale non docente (2)** e che afferisca al sistema di educazione e istruzione **0-6 anni (A)** o alla **scuola primaria/secondaria (B)**.

Si riconoscono pertanto le seguenti fattispecie:

1A) IL CASO POSITIVO È UN BAMBINO FREQUENTANTE ASILO NIDO/SCUOLA DELL'INFANZIA

➤ **I bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo:**

effettuano un test antigenico o molecolare il prima possibile dal momento in cui sono informati del caso (entro 48h dall'identificazione del caso indice) (TEST T0).

- Se T0 è positivo sono classificati come casi accertati
- Se T0 è negativo sono posti in quarantena per un periodo di 10 giorni al termine del quale effettuano un ulteriore tampone (TQ10) → se negativo sono riammessi in comunità.

➤ **Gli educatori/insegnanti/operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo:**

Effettuano un test antigenico o molecolare il prima possibile dal momento in cui si è informati del caso (entro 48h dall'identificazione del caso indice) (TEST T0)

- Se T0 è positivo sono classificati come casi accertati
- Se T0 è negativo sono posti in quarantena per un periodo di 7 giorni (se vaccinati)/10 giorni (se non vaccinati) al termine del quale eseguono un ulteriore test (TQ7/TQ10) → se negativo sono riammessi in comunità

2A) IL CASO POSITIVO È UN EDUCATORE/INSEGNANTE/OPERATORE SCOLASTICO DI UN ASILO NIDO/SCUOLA DELL'INFANZIA

➤ **I bambini delle sezioni/gruppi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza**

Effettuano un test antigenico o molecolare il prima possibile dal momento in cui si è informati del caso (entro 48h dall'identificazione del caso indice) (TEST T0)

- Se T0 è positivo sono classificati come casi accertati
- Se T0 è negativo sono posti in quarantena per un periodo di 10 giorni al termine del quale effettuano un ulteriore tampone (TQ10) → se negativo sono riammessi in comunità.

➤ **Gli educatori/insegnanti che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo:**

Effettuano un test antigenico o molecolare il prima possibile dal momento in cui si è informati del caso (entro 48h dall'identificazione del caso indice) (TEST T0)

- Se T0 è positivo sono classificati come casi accertati
- Se T0 è negativo i provvedimenti variano a seconda che siano vaccinati o meno, nello specifico:

- *Vaccinati¹/guariti negli ultimi sei mesi* → non sono posti in quarantena² ma effettuano sorveglianza con testing = rientrano a scuola ed effettuano un secondo test a distanza di 5 giorni dalla segnalazione della positività del caso(T5)

- *Non vaccinati/guariti da più di 6 mesi* → sono posti in quarantena per un periodo di 10 giorni al termine del quale effettuano un ulteriore tampone (TQ10) → se negativo sono riammessi in comunità

➤ **Altri insegnanti/operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con il gruppo/sezione interessata dal caso positivo**

Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non vengono considerati contatti stretti e non sono pertanto sottoposti a test né a misure contumaciali.

1 Per soggetto vaccinato si intende colui che ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14gg

2 Se hanno rispettato le misure di prevenzione incluso l'uso delle protezioni respiratorie e salvo diversa valutazione del DIPS

1B) IL CASO POSITIVO È UNO STUDENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA O SECONDARIA

➤ **Gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo**

Effettuano un test antigenico o molecolare il prima possibile dal momento in cui si è informati del caso (entro 48h dall'identificazione del caso indice) (TEST T0)

- Se T0 è positivo sono classificati come casi accertati
- Se T0 è negativo effettuano sorveglianza con testing: rientrano a scuola ed effettuano un ulteriore test a 5 giorni dalla segnalazione della positività del caso (T5)

➤ **I docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo**

Effettuano un test antigenico o molecolare il prima possibile dal momento in cui si è informati del caso (entro 48h dall'identificazione del caso indice) (TEST T0)

- Se T0 è positivo sono classificati come casi accertati
- Se T0 è negativo i provvedimenti variano a seconda che siano vaccinati o meno, nello specifico:

- *Vaccinati/guariti negli ultimi sei mesi* → effettuano sorveglianza con testing = rientrano a scuola ed effettuano un secondo test a distanza di 5 giorni dalla segnalazione della positività del caso(T5)

- *Non vaccinati/guariti da più di 6 mesi* → sono posti in quarantena per un periodo di 10 giorni al termine del quale effettuano un ulteriore tampone (TQ10) → se negativo sono riammessi in comunità

➤ **Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe interessata dal caso positivo**

Effettuano un test antigenico o molecolare il prima possibile dal momento in cui si è informati del caso (entro 48h dall'identificazione del caso indice) (TEST T0)

- Se T0 è positivo sono classificati come casi accertati
- Se T0 è negativo effettuano sorveglianza con testing = rientrano a scuola ed effettuano un secondo test a distanza di 5 giorni dalla segnalazione della positività del caso(T5)

2B) IL CASO POSITIVO È UN INSEGNANTE/OPERATORE SCOLASTICO DI UNA SCUOLA PRIMARIA O SECONDARIA

➤ **Gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza**

Effettuano un test antigenico o molecolare il prima possibile dal momento in cui si è informati del caso (entro 48h dall'identificazione del caso indice) (TEST T0)

- Se T0 è positivo sono classificati come casi accertati
- Se T0 è negativo effettuano sorveglianza con testing: rientrano a scuola ed effettuano un ulteriore test a 5 giorni dalla segnalazione della positività del caso (T5)

➤ **I docenti che hanno svolto attività in compresenza nella classe con l'insegnante o operatore scolastico positivo**

Effettuano un test antigenico o molecolare il prima possibile dal momento in cui si è informati del caso (entro 48h dall'identificazione del caso indice) (TEST T0)

- Se T0 è positivo sono classificati come casi accertati
- Se T0 è negativo i provvedimenti variano a seconda che siano vaccinati o meno, nello specifico:

- *Vaccinati/guariti negli ultimi sei mesi* → effettuano sorveglianza con testing = rientrano a scuola ed effettuano un secondo test a distanza di 5 giorni dalla segnalazione della positività del caso(T5)

- *Non vaccinati/guariti da più di 6 mesi* → sono posti in quarantena per un periodo di 10 giorni al termine del quale effettuano un ulteriore tampone (TQ10) → se negativo sono riammessi in comunità

➤ **Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con la classe interessata dal caso positivo**

Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non vengono considerati contatti stretti e non sono pertanto sottoposti a test né a misure contumaciali.

Il DIPS di ATS in base alla presenza di più casi nella stessa classe/sezione/gruppo comunicherà al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico i provvedimenti aggiuntivi da intraprendere e la relativa tempistica di rientro a scuola.

Ulteriori indicazioni:

- ✓ I soggetti che ricevono indicazione ad effettuare la sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell'effettuazione del test. Inoltre, a questi soggetti è richiesto, in modo responsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (es. attività sportive, feste, visite a soggetti fragili etc) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai famigliari.
- ✓ I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena
- ✓ In qualunque momento gli operatori del DIPS possono valutare, in collaborazione con il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico, eventuali ulteriori contatti oltre al gruppo/classe, in base all'attività svolta, alle caratteristiche e alla durata della stessa, considerando i vari elementi utili all'indagine epidemiologica. L'operatore del DIPS, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, può ritenere che alcune persone abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio, e quindi necessitano di quarantena, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto.
- ✓ I contatti stretti di contatto non vengono sottoposti a quarantena, a meno che non diventino successivamente essi stessi contatti stretti.
- ✓ Soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di Covid-19 (tampone negativo): nel soggetto con tampone naso-faringeo risultato negativo, qualora il sospetto per infezione da SARS-CoV-2 permanga rilevante, è a discrezione del pediatra o medico curante la possibilità di ripetizione del test a distanza di 2-3 giorni.
- ✓ Soggetto con sintomi non riconducibile a Covid-19 e non sottoposto a tampone: il PLS/MMG gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo/scolastico.

Attestazione di riammissione sicura in collettività

L'attestazione viene rilasciata dal medico curante (MMG/PLS) nei seguenti casi:

1. soggetto Covid-19 (tampone oro-faringeo positivo) guarito, al termine della quarantena;
2. soggetto sintomatico sospetto Covid-19 cui sia stato effettuato un tampone naso-faringeo con esito negativo.

In tutti gli altri casi, esclusi quelli elencati, e in coerenza con le indicazioni regionali sull'abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione in collettività, di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell'assenza (es. assenza per motivi familiari, assenza per malattia) con eventuale attestazione di avvenuto contatto con il medico curante (MMG/PLS).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Dott.ssa Giovanna Montagna (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegato 1 Nota tecnica - Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

Allegato 2 Nota prot. 66820 di ATS Pavia del 05 novembre 2021